



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTA la nota MIUR prot.n.15457 del 20.5.2015, confermata dalla nota prot.n.19621 del 6.7.2015, la quale prevede che i destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli devono essere inseriti nelle GAE con riserva, prevedendo l'iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie stesse solo per i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito la controversia;

VISTO il proprio decreto n. 6139 del 7/12/2016, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale docente di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria per l'a.s. 2016/17 in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;

VISTA l'Ordinanza cautelare n.7805, pubblicata il 7/12/2016 (Reg.Ric. n.10179/2016), del **TAR Lazio** che accoglie l'istanza dei ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s.2001/02, ordina l'inserimento con riserva nelle GAE e fissa la trattazione di merito del ricorso al 12.12.2017;

CONSIDERATO che tra i predetti ricorrenti, risultano inseriti per la provincia di Teramo:

DEL SORDO	MARIA
DI MONTE	ANTONELLA
PERRONE	BARBARA LUIGIA
PIERANDOZZI	CAROLINA
SILVESTRI	CATIA

VISTE le domande presentate in forma cartacea dalle predette docenti;

CONSIDERATO che sulla base della motivazione della citata ordinanza e della giurisprudenza consolidata appare opportuno disporre l'inclusione con riserva dei ricorrenti nelle GAE infanzia e/o primaria, salvaguardando, comunque, il diritto degli stessi alla stipula di eventuali contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato, fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito;

RITENUTO di dover dare esecuzione al sopracitato provvedimento cautelare emesso dal TAR Lazio nelle more della definizione del giudizio di merito;

DISPONE

per quanto in premessa esposto, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio con Ordinanza n.7805/2016, fatto salvo l'esito del giudizio di merito, *l'inserimento con riserva* dei docenti di seguito indicati nella III fascia delle GAE – scuola dell'infanzia e/o primaria - ad ogni effetto, *compresa l'eventuale stipula di contratto, a tempo determinato o indeterminato, fermo l'effetto*

risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito:

- Del Sordo Maria (TE 4.11.1967)

Graduatoria	Posto n.	Punt. Abil.	Punt.serv.	Punt.Titoli	Pref.	Specializzazione	Punt. Totale
EEEE	246/1	11		3			14
AAAA	260/1	11	2	3			16

- Di Monte Antonella (TE 10.11.1965)

Graduatoria	Posto n.	Punt. Abil.	Punt.serv.	Punt.Titoli	Pref.	Specializzazione	Punt. Totale
EEEE	168/1	11	2	3			16
AAAA	260/2	11	2	3			16

- Perrone Barbara Luigia (LE 21.6.1982)

Graduatoria	Posto n.	Punt. Abil.	Punt.serv.	Punt.Titoli	Pref.	Specializzazione	Punt. Totale
EEEE	284/1	12				J	12
Sostegno EE	17/1	12				J	12
AAAA	391/1	12					12

- Pierandozzi Carolina (TE 1.1.1967)

Graduatoria	Posto n.	Punt. Abil.	Punt.serv.	Punt.Titoli	Pref.	Specializzazione	Punt. Totale
EEEE	344/1	11					11
AAAA	473/1	11					11

- Silvestri Catia (AP 25.4.1965)

Graduatoria	Posto n.	Punt. Abil.	Punt.serv.	Punt.Titoli	Pref.	Specializzazione	Punt. Totale
EEEE	27/1	12	18	6			36
Elenco Lingua Inglese	13/1	12	18	6	Q R 1		36
AAAA	266/1	12		3			15

Gli effetti del seguente dispositivo sono condizionati all'esito del giudizio di merito e di eventuali gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all'esito degli stessi.

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risultano inseriti i predetti docenti, vorranno trasferire le posizioni degli stessi dalla II alla I fascia, assegnando loro il punteggio sopraindicato.

Gli eventuali contratti stipulati sulla base del presente decreto devono contenere la seguente clausola di salvaguardia: *“Il presente contratto è subordinato all'esito del ricorso. In caso di sentenza sfavorevole all'interessato verrà disposto il depennamento del candidato dalle GAE con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.”*

Avverso il presente provvedimento, atto di rettifica delle graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle modifiche necessarie.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE prot.n.6209 del 13.12.2016.

IL DIRIGENTE
Massimiliano Nardocci

Al personale docente interessato per il tramite dell'avv. Giuliano Giannini
avvocatogiannini@alice.it

Ai Dirigenti Scolastici **TERAMO**
All'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio III **L'AQUILA**
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica **LORO SEDI**
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola **LORO SEDI**
All'Albo (Sito web) **SEDE**